Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — REVOCAZIONE - ART. 63, COMMA 1, LETT. D), C
– OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO - SOPRAVVENIENZA DEL FATTO RISPETTO ALLA DECISIONE
DIMOSTRAZIONE - NECESSITÀ

Descrizione

Sul piano della prova, il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS in revocazione (o revisione) deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti per cause di "forza maggiore" solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l'ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere portata all'attenzione dell'organo decidente l'oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine "ordinario". Pertanto, l'omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte incolpata. Una diversa interpretazione in merito alla "rigidità" dei presupposti del giudizio "rescindente", determinerebbe il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali. Pertanto la revocazione ai sensi dell'art. 63 deve dichiararsi inammissibile allorché il "nuovo" documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi sia stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di "forza maggiore" o "fatto altrui" incontrollabili dall'interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 13/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0013 CFA del 27 luglio 2023 (sig. Enea D'Alonzo)